COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.3.2006
COM(2006) 82 definitivo

2006/23 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, per conto della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Il 15 settembre 2005 è stata firmata a New York, per conto della Comunità europea, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La presente proposta chiede al Consiglio di approvare la conclusione della convenzione.

- **Contesto generale**

1. ANTEFATTI

Nella risoluzione 55/61 del 4 dicembre 2000, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto la necessità di uno strumento giuridico internazionale efficace per combattere la corruzione, indipendente dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e ha deciso di costituire un comitato *ad hoc* per negoziare tale strumento. La prima riunione formale del comitato *ad hoc* si è svolta a Vienna dal 21 gennaio al 1° febbraio 2002.

La Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione del Consiglio che la autorizza a negoziare tutti gli elementi del progetto di convenzione contro la corruzione che sono di competenza comunitaria. Il Consiglio ha risposto autorizzando la Commissione a negoziare il progetto di convenzione.

La Commissione ha partecipato attivamente ai negoziati delle Nazioni Unite a Vienna, in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE ed i paesi terzi del G8. I negoziati sulla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione si sono conclusi nell'ottobre 2003. Il testo della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stato adottato nell'ottobre 2003 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel corso della sua 58a sessione e proposto per la firma a una conferenza politica ad alto livello che si è svolta a Mérida in Messico dal 9 all'11 dicembre 2003.

Dal momento che la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione è aperta alla firma non solo degli Stati, ma anche delle organizzazioni regionali di integrazione economica, come la CE, il Consiglio ha autorizzato la firma per conto della Comunità europea. Il 15 settembre 2005 è stata firmata a New York, per conto della Comunità europea, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Un'organizzazione economica regionale non può ratificare la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione prima che almeno uno degli Stati membri lo abbia già fatto. Tre dei 25 Stati membri dell'UE hanno già depositato uno strumento per la ratifica di tale convenzione con il segretariato dell'ONU: l'Ungheria (il 19 aprile 2005), la Francia (il 11 luglio 2005), la Lettonia (il 4 gennaio 2006) e l'Austria (l'11 gennaio 2006); negli altri Stati membri è tuttora in corso il processo di ratifica.

2. ESITO DEI NEGOZIATI RELATIVI ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CORRUZIONE

La convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione contiene disposizioni sulla corruzione che è una materia di competenza comunitaria. Tali disposizioni sono coerenti con la legislazione della Comunità applicabile alla pubblica amministrazione della Comunità e con l'acquis della Comunità in materia. La Commissione ritiene che siano stati pienamente conseguiti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle sue direttive di negoziato.

(a) La convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione contiene alcune disposizioni relative agli obblighi per quanto riguarda l'organizzazione del settore pubblico degli Stati contraenti (capitolo II), che, in linea di principio, devono essere applicate alla Comunità europea, quando diventa parte contraente della convenzione (articolo 67 paragrafo 2). Inoltre, dal momento che l'articolo 2, punto (a) della convenzione definisce "pubblico ufficiale" "qualsiasi persona che svolge funzioni legislative, amministrative o giudiziarie in uno Stato contraente...", tale definizione includerebbe i funzionari ed altri agenti della Comunità europea quando questa partecipa

- **Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta**

La convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) contiene una serie di articoli relativi alla corruzione, ma la loro portata è più limitata rispetto a quelli della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione perché riguarda solo la criminalità organizzata. L'UNTOC è stata conclusa per conto della CE il 21 maggio 2004, a seguito dell'adozione della corrispondente decisione del Consiglio al Consiglio GAI del 29 aprile 2004 (8673/04 in data 27 aprile 2004).

- **Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2) Consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto

- **Consultazione delle parti interessate**

La consultazione delle parti interessate non è richiesta per una proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di uno strumento internazionale a nome della Comunità europea.

- **Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti**

Non c'è stato bisogno di consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

La proposta di concludere la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione fa seguito a una decisione precedente del Consiglio di approvarne la firma e alla conseguente firma del 15 settembre 2005.

3) Elementi giuridici della proposta

- **Sintesi della misura proposta**

La proposta invita il Consiglio a procedere alla conclusione, per conto della CE, della convenzione dell'ONU contro la corruzione, dopo la firma del 15 settembre 2005.

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta risiede nei seguenti articoli del trattato che istituisce la Comunità europea: l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 95, l'articolo 107, paragrafo 5, l'articolo 179, l'articolo 181a, l'articolo 190, paragrafo 5, l'articolo 195, paragrafo 4, l'articolo 199, l'articolo 207, paragrafo 3, l'articolo 218, paragrafo 2, l'articolo 223 paragrafo finale, l'articolo 224 penultimo paragrafo, l'articolo 225a penultimo paragrafo, l'articolo 245, paragrafo 2, l'articolo 248, paragrafo 4 e paragrafo finale, l'articolo 255, paragrafo 2, l'articolo 255, paragrafo 3, l'articolo 260, paragrafo 2, l'articolo 264 secondo paragrafo, l'articolo 266 paragrafo finale, gli articoli 279, 280, 283, in combinato disposto con il primo sottoparagrafo dell'articolo 300, paragrafo 2 e il primo sottoparagrafo dell'articolo 300, paragrafo 3.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà, quindi, non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

La conclusione della convenzione dell'ONU contro la corruzione permetterà alla CE di aderire a tale accordo internazionale.

Tutti gli oneri finanziari e amministrativi che ricadono sulla Comunità in conseguenza degli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione vanno ad aggiungersi alle misure preventive e di attuazione già esistenti al fine di rafforzarne l'efficacia.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: di altro genere.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per i seguenti motivi.

Attualmente non sono previste altre opzioni dal momento che una decisione del Consiglio è l'unica forma adeguata di strumento per la conclusione di una convenzione dell'ONU.

4) implicazioni di bilancio

Le istituzioni dispongono già di un quadro globale di misure contro la corruzione. E' tuttavia possibile che, per soddisfare le condizioni della convenzione per quanto riguarda le istituzioni della Comunità europea, si rendano necessarie delle spese supplementari minime, per lo più a fini amministrativi.

2006/23 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, per conto della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 95, l'articolo 107, paragrafo 5, l'articolo 179, l'articolo 181a, l'articolo 190, paragrafo 5, l'articolo 195, paragrafo 4, l'articolo 199, l'articolo 207, paragrafo 3, l'articolo 218, paragrafo 2, l'articolo 223 paragrafo finale, l'articolo 224 penultimo paragrafo, l'articolo 225a penultimo paragrafo, l'articolo 245, paragrafo 2, l'articolo 248, paragrafo 4 e paragrafo finale, l'articolo 255, paragrafo 2, l'articolo 255, paragrafo 3, l'articolo 260, paragrafo 2, l'articolo 264 secondo paragrafo, l'articolo 266 paragrafo finale, gli articoli 279, 280, 283, in combinato disposto con il primo sottoparagrafo dell'articolo 300, paragrafo 2 e il primo sottoparagrafo dell'articolo 300, paragrafo 3.

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) Gli elementi della convenzione che sono di competenza comunitaria sono stati negoziati dalla Commissione, a nome della Comunità, previa autorizzazione del Consiglio.

(2) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare l'adesione della Comunità alla convenzione in questione.

(3) I negoziati sono stati condotti a termine e lo strumento risultante è stato firmato dalla Comunità il 15 settembre 2005 con riserva della sua eventuale conclusione in un secondo momento, conformemente alla decisione del Consiglio adottata il 10 maggio 2005.

(4) Alcuni Stati membri aderiscono alla convenzione, mentre in altri Stati membri il processo di ratifica è tuttora in corso.

(5) Sono soddisfatte le condizioni richieste per il deposito da parte della Comunità europea dello strumento di approvazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3 della convenzione.

(6) La convenzione deve essere approvata per permettere alla Comunità di diventarne parte nei limiti delle sue competenze.

---

1 GU C […] del […], pag. […].

2 GU C […] del […], pag. […].

(7) In occasione del deposito dello strumento di approvazione, la Comunità è anche tenuta, a norma dell'articolo 67, paragrafo 3 della convenzione, a dichiarare il proprio ambito di competenza con riferimento alle materie disciplinate dalla convenzione.

(8) La Comunità è inoltre tenuta, quando deposita lo strumento di approvazione, a depositare una dichiarazione relativa alla soluzione delle controversie a norma dell'articolo 66, paragrafo 2.

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione è approvata per conto della Comunità.

Il testo della convenzione è riportato nell'allegato I.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di conferma formale che impegna la Comunità. Lo strumento di conferma formale deve includere una dichiarazione relativa all'ambito di competenza ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3 della convenzione, come riportata nell'allegato II. Deve anche includere la dichiarazione di cui all'allegato III.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

[il testo della convenzione]

ALLEGATO II
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'AMBITO DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ EUROPEA CON RIFERIMENTO ALLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CORRUZIONE

L'articolo 67, paragrafo 3 della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione prevede che lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione di un'organizzazione regionale d'integrazione economica includa una dichiarazione relativa all'ambito delle sue competenze.

(1) La Comunità fa presente che, ai fini della convenzione, il termine "Stati contraenti" si applica alle organizzazioni regionali d'integrazione economica nei limiti del loro ambito di competenza. Nella misura in cui le disposizioni della convenzione non pregiudicano le disposizioni del diritto comunitario, la Comunità europea ha una competenza esclusiva per accettare tali obblighi per quanto riguarda la pubblica amministrazione. A tale proposito, la Comunità dichiara che il trattato che istituisce la Comunità europea le attribuisce competenze nei seguenti settori:

- elaborazione, attuazione e perseguimento di politiche e pratiche di prevenzione della corruzione;

- creazione di un organo o di organi per la prevenzione della corruzione e di misure per informare i cittadini sugli episodi che possono costituire atti di corruzione;

- regolamentazione dell'assunzione, delle condizioni di servizio, della retribuzione, dell'organizzazione della formazione etc. per i funzionari e altri agenti non eletti mediante gli statuti e le norme di applicazione di tali statuti;

- promozione della trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse nell'ideazione dei sistemi necessari per l'esercizio delle funzioni di funzionari e altri agenti;

- elaborazione ed applicazione di codici di condotta;

- garanzia che vi siano norme adeguate per gli appalti pubblici e la gestione delle finanze pubbliche;

- promozione della trasparenza nella sua organizzazione, nel suo funzionamento e nei processi decisionali;

- tenuto conto dell'indipendenza degli organismi giudiziari delle Comunità europea, elaborazione, attuazione e perseguimento di misure per rafforzare la loro integrità e prevenire le opportunità di corruzione.

(2) La Comunità dichiara inoltre che è di sua competenza l'instaurazione progressiva del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, dei capitali e dei servizi, conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea. In tale prospettiva, la Comunità ha adottato misure al fine di:

– garantire la trasparenza e la parità di accesso di tutti i candidati ai contratti pubblici e ai mercati, contribuendo in tal modo a prevenire la corruzione;

– garantire norme adeguate di contabilità ed audit;

– lottare contro il riciclaggio di denaro; tali misure non prevedono ancora, tuttavia, disposizioni in materia di cooperazione tra le autorità giudiziarie e quelle di contrasto.

Una volta adottate le misure, spetta solo alla Comunità prendere con Stati terzi o con le organizzazioni internazionali competenti azioni esterne che incidano su tali misure o ne modifichino la portata.

(3) La politica comunitaria nel settore della cooperazione politica e la cooperazione con altri Stati terzi integra le politiche portate avanti dagli Stati membri e prevede disposizioni per combattere la corruzione.

(4) La portata e l'esercizio delle competenze comunitarie sono soggetti, per loro stessa natura, ad una continua evoluzione e, all'occorrenza, la Comunità completerà o modificherà la presente dichiarazione, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 3 della convenzione.

(5) La convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione si applica, per quanto riguarda le competenze della Comunità europea, ai territori nei quali è applicato il trattato che istituisce la Comunità europea ed alle condizioni enunciate nel trattato stesso, in particolare all'articolo 299.

A norma dell'articolo 299, la presente dichiarazione non è applicabile ai territori degli Stati membri ai quali il trattato non si applica e non pregiudica le misure o posizioni che potrebbero essere adottate ai sensi della convenzione dagli Stati membri interessati per conto e nell'interesse di detti territori.

ALLEGATO III
DICHIARAZIONE

Per quanto riguarda l'articolo 66, paragrafo 2, la Comunità fa presente che, conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, dello statuto della Corte internazionale di giustizia, solo gli Stati hanno il diritto di adire la Corte. Pertanto, conformemente all'articolo 66, paragrafo 2 della convenzione, sarà possibile risolvere le controversie tra la Comunità e le altre parti solo mediante arbitrato.